RIORDINO DEL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI ERARIALI AGLI ENTI LOCALI

Art. 7

Finalità ed attribuzione del fondo nazionale speciale per gli investimenti

Il fondo e' destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15 -bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli enti in gravissime condizioni di degrado. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 7, e' ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 13 agosto 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-244-1997/art-7-finalita-ed-attribuzione-del-fondo-nazionale-speciale-per-gli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it